

Modalità d'applicazione (settore dell'olio d'oliva)

I. Gli aiuti nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola

Regolamento (CE) n. 2366/30.10.1998 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva per le campagne 1998/99-2000/2001

Olivicoltori

Per rendere più efficace la procedura di versamento dall'aiuto alla produzione e il controllo della stessa:

- I produttori di olio d'oliva sono tenuti a presentare anteriormente al 1° dicembre di ogni anno una dichiarazione in cui indicano la loro superficie di coltura e il corrispondente numero di olivi (le dichiarazioni sono presentate all'organizzazione di produttori a cui appartengono o all'organismo competente dello Stato membro);
- Entro il 1° aprile 1999 devono essere dichiarati i nuovi impianti e gli espunti effettuati nel periodo compreso tra il 1° novembre 1995 e il 31 ottobre 1998 (documenti giustificativi, fatture dei vivai);
- Gli olivicoltori la cui produzione di olio sia superiore a 200 litri, per poter riscuotere l'aiuto comunitario, sono tenuti a registrare analiticamente i quantitativi prodotti in funzione del tipo di olio ottenuto, nonché i documenti comprovanti la vendita e il nome degli acquirenti;
- Le domande di aiuto devono essere presentate entro e non oltre il 1° luglio di ogni campagna di commercializzazione;
- È istituito un Sistema di Informazione Geografica nel settore oleicolo;
- Per garantire la qualità dei controlli, fino al completamento del GIS oleicolo, nel corso del 1999, del 2000 e del 2001 sarà sottoposto a controllo rispettivamente l'1%, il 5% e il 10% delle dichiarazioni di coltura;
- Gli olivicoltori e i frantoi hanno l'obbligo di firmare congiuntamente le attestazioni riguardanti le quantità di olive prese in consegna dal frantoio, con l'indicazione altresì della corrispondente quantità di olio ricevuta dall'olivicoltore.

Frantoi

I seguenti requisiti devono essere rispettati:

- I frantoi devono innanzi tutto essere dotati di un sistema automatico di pesatura delle quantità di olive loro conferite per la spremitura
- Tenuta della contabilità di magazzino: la situazione mensile deve essere trasmessa entro il 10 del mese all'organismo nazionale competente per l'olio d'oliva. Per i frantoi con una produzione inferiore a 20 tonnellate, la situazione mensile conterrà esclusivamente informazioni relative alle quantità di olio di oliva prodotto, per partita di olive conferita per la spremitura, con indicazione del produttore conferente.

- Nella misura in cui non siano previsti nelle prescrizioni tecniche dei macchinari, sono fissati i seguenti coefficienti per stabilire la quantità di sanse prodotte all'atto della spremitura:
- 0,35 nel caso dei frantoi con un ciclo di produzione tradizionale,
- 0,45 nel caso dei frantoi con un ciclo di produzione continuo in tre fasi,
- 0,70 nel caso dei frantoi con un ciclo di produzione continuo in due fasi.
- Sarà sottoposto a controllo il 30% dei frantoi riconosciuti per ciascuna campagna di commercializzazione in ordine alla tenuta e alla registrazione dei libri contabili. Inoltre, per la campagna di commercializzazione 1998/99, sarà effettuato un controllo supplementare del 5% in base ai dati dichiarati, senza controlli in loco; tale controllo supplementare sarà del 10% per la campagna 1999/2000 e del 20% per la campagna 2000/2001.
- Sarà inoltre sottoposto ad analisi almeno il 25% dei campioni prelevati.

Organizzazioni di produttori

Tale istituzione resta in vigore e le OP saranno finanziate attraverso la trattenuta dello 0,8%.

Le organizzazioni di produttori devono disporre di un'ideale struttura amministrativa per l'esecuzione dei compiti loro affidati e devono:

- dotarsi del personale qualificato necessario,
- compilare un rapporto trimestrale di attività e tenere una contabilità di gestione.

Controlli

Le procedure di controllo avranno un ruolo essenziale per impedire il riprodursi di casi quali quelli riscontrati di recente.

A partire dalla campagna di commercializzazione 1998/99 il controllo comprenderà tra l'altro confronti con i dati della base esistente e verifiche incrociate in modo da evitare l'eventuale doppia concessione degli aiuti. Infine, sarà controllata la coerenza tra le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto confrontando le rese in olive e in olio, con riferimento alla zona in cui si trovano le aziende.

Grazie alla registrazione e all'esistenza di tutti i dati suddetti le autorità nazionali e comunitarie potranno aver un quadro preciso delle quantità di olio d'oliva che gli olivicoltori hanno ritirato dai frantoi e di conseguenza del volume della loro produzione.

II. Aiuti per le olive da tavola

Campagna di commercializzazione 1998/1999

Per la campagna di commercializzazione 1998/1999 tre Stati membri produttori, ossia la Spagna, il Portogallo e la Grecia, si sono avvalsi della facoltà di concedere l'aiuto per la produzione di olive da tavola. A tal fine la Commissione ha adottato le decisioni 98/605/CE per la Spagna, 98/619/CE per la Grecia e 98/620/CE per il Portogallo.

Conformemente a tali decisioni, i produttori aventi diritto all'aiuto sono tenuti a consegnare le olive ad un'impresa di trasformazione riconosciuta e le olive devono rimanere in salamoia per almeno quindici giorni o essere sottoposte ad un altro trattamento tale da renderle definitivamente inidonee alla produzione di olio. Per il calcolo dell'aiuto la quantità complessiva di olive è rapportata alla quantità equivalente di olio d'oliva applicando il coefficiente dell'11,5% per la Spagna, del 10% per il Portogallo e del 13% per la Grecia. Il quantitativo di olio di oliva che risulta da tale operazione si aggiunge alla produzione di olio di oliva. Qualora la quantità totale ottenuta superi il quantitativo nazionale garantito, l'aiuto viene ridotto in proporzione al superamento.

I controlli delle dichiarazioni di coltura e dei documenti giustificativi necessari per beneficiare dell'aiuto alla produzione di olive da tavola avvengono secondo le stesse modalità dei controlli previsti per l'olio d'oliva.